

21.3.b Acquisizioni M.E.P.A.

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI TRAMITE M.E.P.A. (O.D.A.)- PISTA DI CONTROLLO

DOCUMENTI DA ESAMINARE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO	FONTI NORMATIVE	REGOLARITA'	
		SI	NO
Contratto di acquisto del bene e/o servizio controfirmato dalle parti, costituito dalla stampa ottenuta dal sito www.acquistinrete.it	Art. 1, comma 450; D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012		
Importo dell'acquisto non superiore ai 40.000 € ¹	Art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006		
Possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 d.lgs 163/20062.	Art. 328, comma 5, D.P.R. 207/2010		
Verifica della correttezza della documentazione fiscale ³ .	Art. 21 D.P.R. 633/72;		
Correttezza della registrazione del bene acquistato nel relativo inventario.	artt. 17, 20, 22 D.P.R. 254/2002.		
corrispondenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine di pagamento	d.lgs. 123/2011		
Indicazione del capitolo e del relativo piano gestionale da cui si attingono i fondi	d.lgs. 123/2011		
Tracciabilità dei flussi finanziari: dichiarazione di conto dedicato; pagamento con assegno bancario o postale o con ogni altro strumento che garantisca la tracciabilità delle operazioni; CIG	Art. 3 Legge 136/2010 come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito con la L. 217/2010		
DURC in corso di validità al momento del pagamento (120gg), oppure una dichiarazione sostitutiva per importi inferiori ai 20.000 € ⁴ .	art. 2 legge 266/2002; Art. 6 D.P.R. 207/2010; art. 31 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 come modificato dalla legge di conversione 21 agosto 2013 n. 98.		
attestazione di Equitalia (per i pagamenti superiori ad € 10.000)	Art. 48 bis D.P.R. 602/73; d.m. 40/2008.		

¹ L'ordine diretto sul MEPA equivale ad un affidamento diretto ex art 125 del d.lgs 163/2006 per il cui ricorso, al comma 11, è stabilita la soglia massima di € 40.000.

² Per gli acquisti tramite il Mercato Elettronico non si applica la nuova normativa in materia di verifica semplificata del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPass, come chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12/06/2013.

³ La legge 244/2007 modificata dal D.lgs 201/2011 ha istituito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fatturazione elettronica. Pertanto dal 6 giugno 2014 i pagamenti potranno essere effettuati solo dietro presentazione di fattura elettronica.

⁴ L'art. 4, comma 14-bis, D.L. 70/2011, ispirato all'esigenza di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ha stabilito che "per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive". Dal combinato disposto della succitata norma e dell'art. 6, comma 3, D.P.R. 207/2010, che individua tutte le fasi in cui le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquisire di ufficio il DURC, si evince che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'articolo 6, comma 3 del regolamento (cfr. Circ. MIT 30 ottobre 2012, n. 4536).

